



## VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 64

**Oggetto: Determinazione per l'anno 2021 delle tariffe relative ai canoni patrimoniali per le occupazioni di suolo pubblico, per le esposizioni pubblicitarie, per le affissioni e per le occupazioni di aree mercatali, di cui all'art. 1, commi da 816 a 847, della legge 27/12/2019 n. 160.**

L'anno **duemilaventuno**, addì **trenta del mese di Aprile** in forma telematica, causa emergenza sanitaria nazionale COVID-19, si è riunita nelle persone dei Signori seguenti:

N.	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
1	Laricchia Michele	Sindaco	X	
2	Ricci Vito Antonello	Vice Sindaco	X	
3	Nitti Claudia	Assessore	X	
4	Calabrese Giovanni	Assessore	X	
5	Romano Maria	Assessore	X	
6	Rubino Raffaella	Assessore	X	

Presiede l'adunanza il **Sindaco Michele Laricchia**.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale dott.ssa Anna Maria Punzi che provvede alla verbalizzazione avvalendosi della collaborazione del personale assegnato all'Ufficio di segreteria.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

# LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto e visti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 quali risultano dai documenti originali depositati.

Ritenuta la stessa sufficientemente motivata e condividendo e facendo proprio senza riserve il contenuto della medesima alla quale integralmente si rimanda anche per quanto riguarda i riferimenti normativi.

Con voti espressi in forma palese per appello nominale, favorevoli all'unanimità,

## DELIBERA

Di approvare, per le ragioni indicate in premessa, la **proposta n. 69/2021** in oggetto stabilendo che la stessa, per opportuna chiarezza, venga trascritta di seguito al verbale di seduta in quanto parte integrante e sostanziale del deliberato in ordine ai presupposti di fatto, di diritto e motivazionali.

Di dichiarare la stessa, in relazione all'urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 69 del 30/04/2021**

Ufficio Interessato:

<b>OGGETTO</b>	<b>DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2021 DELLE TARIFFE RELATIVE AI CANONI PATRIMONIALI PER LE OCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO, PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE, PER LE AFFISIONI E PER LE OCCUPAZIONI DI AREE MERCATALI, DI CUI ALL'ART. 1, COMMI DA 816 A 847, DELLA LEGGE 27/12/2019 N. 160.</b>
----------------	---

**Pareri ai sensi dell'art. 49 - D. Lgs. 18/08/2000, n. 267**

**REGOLARITA' TECNICA**

Parere: **FAVOREVOLE**

Data: **30/04/2021**

Responsabile del Servizio  
**DOTT. NICOLA BAVARO**

**REGOLARITA' CONTABILE**

Parere: **FAVOREVOLE**

Data: **30/04/2021**

Responsabile del Servizio Finanziario  
**DOTT. NICOLA BAVARO**

**PARERE DI CONFORMITA'**

Parere: **FAVOREVOLE**

Data: **30/04/2021**

Il Segretario Generale  
**DOTT.SSA ANNA MARIA PUNZI**

# Proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 69/2021

**OGGETTO:** Determinazione per l'anno 2021 delle tariffe relative ai canoni patrimoniali per le occupazioni di suolo pubblico, per le esposizioni pubblicitarie, per le affissioni e per le occupazione di aree mercatali, di cui all'art. 1, commi da 816 a 847, della legge 27/12/2019 n. 160.

## PROPOSTA

### Letti:

- il comma 816 dell'art. 1 della legge 27/12/2019 n. 160 che dispone testualmente: *“A decorrere dal 2021 il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, ....., e sostituisce: la Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP), ....., l'Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) e il Diritto sulle Pubbliche Affissioni (DPA), .....”*;
- i commi da 817 a 836 dell'art. 1 della predetta legge n. 160/2019 che disciplinano il canone patrimoniale di cui al richiamato comma 816;
- il comma 837 dell'art. 1 della predetta legge n. 160/2019 che dispone testualmente: *“A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni ..... istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. .... .”*;
- il comma 838 dell'art. 1 della predetta legge n. 160/2019 che dispone testualmente: *“Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ....., e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.”*;
- i commi da 839 a 845 dell'art. 1 della predetta legge n. 160/2019 che disciplinano il canone di concessione di cui al richiamato comma 837;
- i commi 821 e 837 dell'art. 1 della predetta legge n. 160/2019, i quali stabiliscono che il *“Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”* (di cui al comma 816) ed il *“Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”* (di cui al comma 837) sono disciplinati dagli enti con regolamento da adottare dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446;
- il comma 847 dell'art. 1 della predetta legge n. 160/2019 che dispone testualmente: *“Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, ....., e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. .... .”*. Poiché il citato comma 847 non specificava la data di decorrenza dell'abrogazione della normativa contenuta nei capi I e II del D.Lgs. n. 507/1993 relativa ai tributi ICP, DPA e TOSAP, doveva ritenersi che la stessa coincidesse con la data di entrata in vigore della legge n. 160/2019 (01/01/2020). In sostanza, dunque, la decorrenza dal 01/01/2020 dell'abrogazione della normativa relativa ai citati tributi ICP, DPA e TOSAP, non coincidendo con la decorrenza dal 01/01/2021 dei nuovi *“Canoni”* istituiti dai citati commi 816 e 837 dell'art. 1 della legge n. 160/2019, avrebbe determinato un vuoto normativo ed una evidente perdita di gettito per l'anno 2020;
- il comma 3-quater dell'art. 4 del D.L. 30/12/2019 n. 162 convertito dalla legge 28/2/2020 n. 8 che dispone testualmente: *“Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il*

medesimo anno, l'Imposta Comunale sulla Pubblicità e il Diritto sulle Pubbliche Affissioni nonché la Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, .....". In questo modo il legislatore ha esplicitamente rettificato l'evidente imprecisione contenuta nel richiamato art. 1, comma 847, della legge n. 160/2019, stabilendo che per l'anno 2020 continuavano ad applicarsi regolarmente i citati tributi ICP, DPA e TOSAP secondo la previgente normativa di riferimento (capi I° e II° del D.Lgs. n. 507/1993), e che gli stessi sarebbero stati sostituiti dai nuovi "Canoni" istituiti dai commi 816 e 837 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 solo a decorrere dall'anno 2021.

**Considerato** che, in forza di quanto sancito dalla normativa sopra richiamata:

- i previgenti prelievi tributari ICP, DPA e TOSAP, sono abrogati a decorrere dal 01/01/2021;
- in sostituzione dei predetti prelievi tributari ICP, DPA e TOSAP si è reso necessario istituire a decorrere dal 01/01/2021 e disciplinare con apposito regolamento comunale il nuovo "Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", di cui all'art. 1, comma 816 e seguenti, della legge n. 160/2019, ed il nuovo "Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate", di cui all'art. 1, comma 837 e seguenti, della legge n. 160/2019.

**Letto** il "Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'esposizione pubblicitaria e del canone per l'occupazione di aree mercatali, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27/12/2019 n. 160", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 23/04/2021.

**Richiamati**, in particolare, gli articoli 18, 39, 49 e 58, del predetto regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 23/04/2021, che rinviano ad apposita deliberazione di Giunta Comunale l'approvazione delle tariffe da applicare per la determinazione dei canoni relativi, rispettivamente:

- all'occupazione delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- alla diffusione di messaggi pubblicitari;
- alle pubbliche affissioni;
- all'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati e fiere realizzati anche in strutture attrezzate.

**Ravvisata** la necessità di stabilire col presente provvedimento le tariffe relative ai predetti canoni, anche per gli effetti e gli adempimenti di cui all'art. 172, comma 1, lett. c), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

**Richiamati:**

- l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000 n. 388, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, ....., e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art. 151, comma 1, del citato TUEL secondo il quale "Gli enti locali ..... deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, ..... I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'Interno, ....., in presenza di motivate esigenze";

- l'art. 106, comma 3-bis, ultimo periodo, del D.L. 19/05/2020 n. 34 convertito dalla legge 17/07/2020 n. 77, che ha differito al 31/01/2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023;
- il D.M.Interno del 13/01/2021 (in G.U. n. 13 del 18/01/2021), il quale ha ulteriormente differito al 31/03/2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 da parte degli enti locali;
- l'art. 30, comma 4, del D.L. 22/03/2021 n. 41 (in corso di conversione in legge), il quale ha ulteriormente differito al 30/04/2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 da parte degli enti locali.

**Considerato** che in virtù dei richiamati art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000 n. 388, e art. 30, comma 4, del D.L. 22/03/2021 n. 41 (in corso di conversione in legge), anche il termine di scadenza per l'approvazione delle tariffe relative ai nuovi canoni di cui al richiamato *“Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'esposizione pubblicitaria e del canone per l'occupazione di aree mercatali, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27/12/2019 n. 160”*, è differito alla stessa data del 30/04/2021, affinché possano essere efficaci a decorrere dal 01/01/2021.

**Considerato** che il sistema delle tariffe relative ai servizi locali deve essere finalizzato, secondo principi di equità, al concorso, da parte degli utenti, agli oneri che l'Ente locale è chiamato a sopportare in rapporto alla crisi della finanza pubblica, all'andamento inflazionistico, alla progressiva riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato, Regione e Provincia, ed agli stringenti vincoli imposti dalla disciplina relativa alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, anche ai fini di una maggiore efficacia dei servizi forniti e dell'imprescindibile dovere di mantenimento degli equilibri di bilancio.

**Considerato**, altresì, che questo Comune non si trova in stato di dissesto, per cui non è tenuto all'osservanza di quanto disposto dall'art. 251, comma 1, del richiamato TUEL e pertanto non è obbligato ad applicare le tariffe di base relative ai servizi locali, nella misura massima prevista dalle norme vigenti.

**Ritenuto** che, per assicurare la copertura dei costi relativi ai servizi istituzionali ed indispensabili, è necessario stabilire che le tariffe da applicare nell'anno 2021 per la determinazione dei canoni di cui al richiamato regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 23/04/2021 siano quelle riportate nelle tabelle allegate al presente provvedimento.

**Letto:**

- la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - n. 2/DF del 22/11/2019, relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrate tributarie previsto dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito dalla legge 22/12/2011 n. 214 che, al paragrafo 5.3.3, stabilisce: *“Vale la pena di sottolineare, infine, che il più volte citato comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997, la cui natura non tributaria è stata in più occasioni affermata dalla Corte di Cassazione e quindi confermata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 64 del 14 marzo 2008. I comuni che hanno escluso l'applicazione della TOSAP e assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, pertanto, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it).”*;

- il Comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - avente ad oggetto "*Obblighi di trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Anno d'imposta 2021 – Indicazioni operative*", pubblicato sul sito internet dello stesso Dipartimento delle Finanze in data 23/03/2021, il quale precisa che "*I regolamenti e le delibere tariffarie concernenti il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – istituito dal comma 816 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 – e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate – istituito dal comma 837 del medesimo art. 1 – non devono essere trasmessi al MEF e non vengono pubblicati nel sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it). Tali atti, infatti, in quanto aventi ad oggetto entrate di natura non tributaria, non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011, che circoscrive espressamente l'obbligo di trasmissione al MEF, e la conseguente pubblicazione nel sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it), alle sole delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni*".

**Ritenuto**, in forza dell'orientamento espresso dal Dipartimento delle Finanze del MEF con i due citati documenti di prassi ed esposto al punto precedente, di condividere e fare proprio detto orientamento e, per gli effetti, di stabilire che la presente deliberazione di determinazione per l'anno 2021 delle tariffe relative ai nuovi canoni in argomento non debba essere assoggettata ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie.

#### **Visti:**

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (TUEL);
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento generale di disciplina delle entrate tributarie e patrimoniali";
- il vigente Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'esposizione pubblicitaria e del canone per l'occupazione di aree mercatali, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27/12/2019 n. 160.

**Acquisiti** sulla proposta relativa alla presente deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile formulati dal responsabile del settore Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL.

**Acquisita**, altresì, la consulenza giuridico-amministrativa della Segretaria Generale e preso atto dell'assenza di osservazioni da parte della stessa in ordine alla conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti comunali, nonché della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL.

**Riscontrata** la competenza della Giunta Comunale a deliberare sulla materia in oggetto, atteso che:

- l'articolo 42, comma 2, lett. a) e lett. f), del TUEL attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, e pertanto implicitamente assegna alla Giunta Comunale la competenza in materia di determinazione puntuale delle tariffe relative alla fruizione dei beni e dei servizi comunali;
- il richiamato "*Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'esposizione pubblicitaria e del canone per l'occupazione di aree mercatali, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27/12/2019 n. 160*" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 23/04/2021, agli articoli 18, 39, 49 e 58, rinvia ad apposita deliberazione di Giunta Comunale l'approvazione delle tariffe relative ai canoni in argomento.

**Ritenuto** che sussistono tutte le condizioni previste dalle leggi, dal vigente Statuto Comunale e dal vigente *“Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale per l’occupazione di suolo pubblico e per l’esposizione pubblicitaria e del canone per l’occupazione di aree mercatali, di cui all’articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27/12/2019 n. 160”*, per l’approvazione delle tariffe da applicare nell’anno 2021 per la determinazione dei canoni relativi:

- all’occupazione delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- alla diffusione di messaggi pubblicitari;
- alle pubbliche affissioni;
- all’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati e fiere realizzati anche in strutture attrezzate.

Per tutti i motivi richiamati in premessa,

## SI PROPONE DI

1. **Dare atto** che la premessa narrativa costituisce parte integrante, sostanziale e motivazionale del dispositivo della presente deliberazione.
2. **Approvare**, per gli effetti e gli adempimenti di cui all’art. 172, comma 1, lett. c), del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, ed in esecuzione degli articoli 18, 39, 49 e 58 del *“Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale per l’occupazione di suolo pubblico e per l’esposizione pubblicitaria e del canone per l’occupazione di aree mercatali, di cui all’articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27/12/2019 n. 160”* approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 23/04/2021, le tariffe da applicare nell’anno 2021 per la determinazione dei canoni relativi:
  - all’occupazione delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
  - alla diffusione di messaggi pubblicitari;
  - alle pubbliche affissioni;
  - all’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati e fiere realizzati anche in strutture attrezzate,riportate nelle tabelle allegate al presente provvedimento, dando atto che le stesse tengono debitamente conto del quadro normativo e regolamentare di riferimento e recepiscono appieno gli orientamenti, le direttive e la volontà di questa amministrazione comunale.
3. **Stabilire che:**
  - le tariffe approvate col presente provvedimento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021;
  - dalla data in cui la presente deliberazione diviene esecutiva, cessa di trovare applicazione la disciplina provvisoria contenuta nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 02/03/2021;
  - limitatamente all’anno 2021, in deroga a quanto previsto dal richiamato regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 23/04/2021, la prima scadenza di pagamento dei nuovi *“Canoni”* determinati in applicazione delle tariffe di cui al presente provvedimento è fissata al sessantesimo giorno successivo a quello in cui diviene esecutiva la presente deliberazione; entro la medesima scadenza dovranno essere eseguiti i conguagli rispetto a quanto eventualmente già pagato.

#### 4. Rammentare che:

- a mente del comma 2 dell'art. 9-ter del D.L. 28/10/2020 n. 137 convertito dalla Legge 18/12/2020 n. 176, come modificato dall'art. 30, comma 1, lett. a) del D.L. 22/03/2021 n. 41 (in corso di conversione in legge), *“Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, ....., sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.”*;
- a mente del comma 3 del medesimo art. 9-ter, *“In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ....., sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019.”*.

#### 5. Dare atto che:

- con la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - n. 2/DF del 22/11/2019 (paragrafo 5.3.3);
- con il Comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - pubblicato sul sito internet dello stesso Dipartimento delle Finanze in data 23/03/2021,

entrambi recanti indicazioni operative in relazione agli obblighi di trasmissione e pubblicazione delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali previsti dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito dalla Legge 22/12/2011 n. 214, è stato precisato che *“I regolamenti e le delibere tariffarie concernenti il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – istituito dal comma 816 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 – e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate – istituito dal comma 837 del medesimo art. 1 – non devono essere trasmessi al MEF e non vengono pubblicati nel sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it). Tali atti, infatti, in quanto aventi ad oggetto entrate di natura non tributaria, non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011, che circoscrive espressamente l'obbligo di trasmissione al MEF, e la conseguente pubblicazione nel sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it), alle sole delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni”*.

6. **Stabilire**, pertanto, che la presente deliberazione, non essendo assoggettata ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie, non deve essere trasmessa per via telematica al predetto Dipartimento delle Finanze del MEF (mediante il suo inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, commi 15 e 15-ter, del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito dalla legge 22/12/2011 n. 214) ed acquisisce efficacia a decorrere dallo stesso giorno in cui diviene esecutiva, fermo restando che esplica i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio 2021.
7. **Trasmettere** copia della presente deliberazione al responsabile del settore Economico Finanziario, per la puntuale applicazione di quanto ivi stabilito.

8. **Dare atto** che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile formulati dal responsabile del settore Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL.
9. **Dare atto** dell'assenza di osservazioni da parte della Segretaria Generale in ordine alla conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti comunali, e della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL.
10. **Dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva a norma dell'art. 134, comma 4, del TUEL, a seguito di apposita unanime votazione palese.

## OCCUPAZIONE DI SUOLI E SPAZI PUBBLICI

	TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	PERMANENTE		TEMPORANEA	
		TARIFFA ANNUALE PER MQ O ML		TARIFFA GIORNALIERA PER MQ O ML	
		INF. A 25 MQ	DA 25 MQ	INF. A 25 MQ	DA 25 MQ
1	Occupazioni permanenti di qualsiasi natura di suolo pubblico	€ 24,00	€ 22,00		
2	Occupazioni permanenti con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico e occupazioni permanenti di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico	€ 6,00	€ 5,50		
3	Passi carrabili	€ 14,00	€ 12,00		
4	Occupazioni permanenti collegate ad attività di pubblici esercizi e tramite dehors	€ 14,00	€ 12,00		
5	Occupazioni temporanee collegate ad attività di pubblici esercizi e tramite dehors			€ 1,60	€ 1,20
6	Occupazioni temporanee di suolo pubblico (compresi scavi e manomissioni di suolo e sottosuolo)			€ 1,60	€ 1,20
7-a	Occupazioni temporanee di suolo pubblico per l'esercizio di attività edilizie: - fino a 60 giorni			€ 1,60	€ 1,20
7-b	- oltre 60 giorni (Art. 23, c. 1, lett. a)			€ 0,80	€ 0,60
8	Occupazioni temporanee realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri (Art. 23, c. 1, lett. b)			€ 0,80	€ 0,60
9	Occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni organizzate da comitati anche politici, associazioni anche sindacali o di categoria, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, in occasione di manifestazioni politiche, sindacali o di categoria in genere, culturali, sportive, filantropiche, religiose e di beneficenza (Art. 23, c. 1, lett. c)			€ 0,80	€ 0,60

## ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

	TIPOLOGIA DI ESPOSIZIONE	PERMANENTE		TEMPORANEA	
		TARIFFA ANNUALE PER MQ O ML		TARIFFA GIORNALIERA PER MQ O ML	
		INF. A 10 MQ	DA 10 MQ	INF. A 10 MQ	DA 10 MQ
1	Pubblicità effettuata con targhe, cartelli, insegne, e simili	€ 14,00	€ 28,00	€ 1,00	€ 1,50
2	Pubblicità effettuata con pannelli luminosi o illuminati e con messaggio fisso	€ 28,00	€ 56,00	€ 2,00	€ 3,00
3	Pubblicità' effettuata per conto proprio e/o altrui con pannelli luminosi o proiezioni e con messaggi variabili, intermittenti, lampeggianti e simili, indipendentemente dal numero dei messaggi	€ 45,00	€ 90,00		
4-a	Pubblicità effettuata con veicoli in proprio o dell'azienda:	€ 50,00			
4-b	- fino a 30 quintali, indipendentemente dalla superficie - oltre 30 quintali, indipendentemente dalla superficie	€ 75,00			
5	Pubblicità effettuata con cartelli, locandine, e simili per ciascun mese o frazione			€ 1,50	€ 3,00

AFFISSIONI	
1	Per ogni foglio di dimensione standard 70*100 o 100*70 € 1,70
2	Per ogni foglio di dimensione 100*140 o 140*100 € 3,40
3	Per ogni foglio di dimensione 200*140 o 140*200 € 6,80

**NOTA:** Per i manifesti composti da otto fino a dodici fogli la tariffa per ciascun foglio è maggiorata del 50%; per quelli composti da più di dodici fogli la tariffa è maggiorata del 100% (Art. 49, c. 2)

	TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	PERMANENTE TARIFFA ANNUALE PER MQ	TEMPORANEA TARIFFA GIORNALIERA PER MQ
1	Occupazioni realizzate in mercati SETTIMANALI fino a 9 ore x 52 giorni anno *		€ 0,36
2	Occupazioni realizzate in mercati GIORNALIERO fino a 9 ore x 302 giorni anno *		€ 0,33
3	Occupazioni realizzate fuori dai mercati	€ 24,00	€ 0,40
4	Occupazioni realizzate da produttori agricoli	€ 18,00	€ 0,40
5	Occupazioni realizzate da spuntisti		€ 0,40
6	Occupazioni realizzate in occasione di Fiere		€ 1,30
7	Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni e sagre		€ 1,30
<p>NOTA: Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 40% sul canone complessivamente dovuto (Art. 60, c. 4)</p>			







---

## RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio informatico del sito web istituzionale del Comune all'indirizzo: [www.comune.capurso.bari.it](http://www.comune.capurso.bari.it), dal giorno 04/05/2021 per 15 giorni consecutivi.

L'incaricato della pubblicazione  
De Nicolò Filomena

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

L'incaricato della pubblicazione certifica che la presente deliberazione:

- [X] è affissa all'Albo Pretorio informatico del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- [ X ] è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000);
- [ ] diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla eseguita pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000);

Capurso, 04/05/2021

L'incaricato della pubblicazione  
De Nicolò Filomena